

GIURISDIZIONE: Concorso - Per titoli ed esami - Vincitori - Assunzione - Diniego - Riferimento all'esito negativo del preventivo accertamento dell'idoneità fisica all'impiego prescritto dal bando - Impugnazione in s.g. - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O.

Tar Piemonte - Torino, Sez. I, 14 giugno 2022, n. 567

“[...] la controversia de qua verte, dunque, su un requisito – quello dell'idoneità fisica all'impiego – da accertarsi in via strettamente prodromica all'assunzione e immissione in servizio in un momento inequivocabilmente successivo alla approvazione della graduatoria concorsuale, indi ricade con tutta evidenza nella fattispecie normativamente individuata delle “controversie concernenti l'assunzione al lavoro” devolute dal legislatore alla cognizione del giudice ordinario giusta l'art. 63, co. 1 del d.lgs. 165/2001;

– tale ratio decidendi trova conforto nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, alla stregua della quale “l'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce al solo reclutamento tramite procedura concorrenziale e non anche alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento all'idoneità tecnica successiva alla formazione della graduatoria della selezione”, controversie nelle quali si intende invece far valere il diritto al lavoro [...]”.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

– il dott. -Ricorrente-, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, si è collocato utilmente al 26° posto nella graduatoria del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in forma congiunta tra l'ASL AL e l'ASL AT, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

– convocato per l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, come requisito necessario per l'assunzione a norma dell'art. 1, lett. b) del bando, il -ricorrente- riceveva un giudizio di idoneità parziale con prescrizioni consistenti nella limitazione delle attività che comportano movimentazione dei carichi con frazionamento per pesi massimi movimentabili pari a 3 kg; siffatto giudizio trovava conferma in sede di ricorso *ex art. 41, co. 9 d.lgs. 81/2008* con provvedimento del 2 maggio 2022 del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro – S.PRE.S.A.L. della Regione Piemonte;

– conseguentemente, l'ASL Alessandria, con nota del 18 marzo 2022, comunicava al -ricorrente- l'intenzione di non costituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato “*in quanto la visita effettuata in data 10.03.2021 da parte del medico competente non ha riscontrato la sussistenza della piena e*

incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica (CPS TPALL)”;

Rilevato che:

– il -ricorrente- ha gravato il provvedimento della ASL Alessandria con ricorso innanzi a questo Tribunale affidandosi a due motivi di censura con cui – previa domanda di sospensiva – stigmatizza, da un lato, la fallacia della determinazione della Azienda Sanitaria locale in contrasto con precedenti giudizi di idoneità resi da altre ASL e in pieno travisamento della scheda mansionale precipua del profilo professionale per cui si concorreva e, dall’altro, la carenza istruttoria e motivazionale del giudizio medico sotteso alla predetta determinazione sfavorevole;

– la Azienda Sanitaria si è ritualmente costituita in giudizio e ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, esulando il segmento procedimentale per cui è causa dalle procedure concorsuali per l’assunzione *ex art. 63, co. 4 d.lgs. n. 165 del 2001*, e deducendo l’infondatezza nel merito del gravame con conclusiva richiesta di reiezione;

Considerato che:

– a norma dell’art. 1 del bando di concorso in tema di requisiti generali di ammissione *“l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; è richiesta la sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche”*, e analogamente a tenore dell’art. 8 *“l’Amministrazione accerta, prima dell’immissione in servizio, con visita medica di controllo, l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori del concorso”*;

– la controversia *de qua* verte, dunque, su un requisito – quello dell’idoneità fisica all’impiego – da accertarsi in via strettamente prodromica all’assunzione e immissione in servizio in un momento inequivocabilmente successivo alla approvazione della graduatoria concorsuale, indi ricade con tutta evidenza nella fattispecie normativamente individuata delle *“controversie concernenti l’assunzione al lavoro”* devolute dal legislatore alla cognizione del giudice ordinario giusta l’art. 63, co. 1 del d.lgs. 165/2001;

– tale *ratio decidendi* trova conforto nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, alla stregua della quale *“l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce al solo reclutamento tramite procedura concorrenziale e non anche alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento all’idoneità tecnica successiva alla formazione della graduatoria della selezione”*, controversie nelle quali si intende invece far valere il diritto al

lavoro (*cf.*, *ex plurimis*, Cass. civ., Sezioni Unite, 28 maggio 2007, n. 12348, T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 25 marzo 2019, n. 336);

Ritenuto, conclusivamente:

– in accoglimento dell’eccezione di rito, di dover declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza di effetti sostanziali e processuali entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato in ossequio alla disciplina positiva sulla *translatio iudicii* dettata dall’art. 11. c.p.a.;

– di ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica come giudice competente, ai sensi dell’art. 11, comma primo, c.p.a. il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine indicato dal comma secondo della medesima disposizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Paola Malanetto, Presidente FF

Flavia Risso, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.